Conc. Prev. n. 1/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo	MERLUZZI	Presidente rel.
dott. Daniele	VENIER	Giudice
dott. Francesco Saverio	MOSCATO	Giudice

- nel procedimento di omologazione del concordato preventivo presentato da **Costruzioni Generali Giuliane - CO.G.G. s.p.a.** (c.f. 00108370321), con sede in Trieste, Piazza San Giovanni n. 2, in persona del presidente e legale rappresentante arch. Donato Riccesi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Chiarelli e Cosimo Lombardi;

- letti gli atti;

- a scioglimento della riserva di cui al verbale;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

I) Premesso che:

- in data 23.6.2017 CO.G.G. depositava al Tribunale di Trieste domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, VI° co. L.F., iscritta al numero di ruolo C.P. 3/2017;

- con decreto depositato in data 3.7.2017 il Tribunale nominava quale commissario giudiziale l'avv. Enrico Guglielmucci, concedeva alla Società termine fino al 27.11.2017 (tenendo conto della sospensione feriale dei termini) per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione richiesta dall'art. 161, II e III co. L.F., termine successivamente prorogato di altri 60 giorni su richiesta della Società;

- COGG non depositava, nel termine concesso, la domanda definitiva ed il piano; in data 22.2.2018 la società depositava, peraltro, una domanda di concordato "piena", nel rispetto degli artt. 160 ss L.F. ed il Tribunale, dopo aver

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

richiesto ed ottenuto una serie di chiarimenti, con provvedimento in data 22.5.2018 dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando il Giudice Delegato e l'avv. Enrico Guglielmucci quale Commissario Giudiziale;

- acquisita la relazione ex art. 172 L.F. del Commissario Giudiziale, all'esito dell'adunanza dei creditori, tenutasi in data 18.10.2018, e considerando anche i voti pervenuti nei venti giorni successivi all'adunanza, la proposta veniva approvata dalla maggioranza di quattro classi su cinque e dalla maggioranza complessiva del 71,54% del totale dei crediti chirografari ammessi al voto, con il voto contrario espresso da nove creditori;

- con decreto depositato in data 4.12.2018 il Tribunale di Trieste, dopo aver accertato che la votazione ex artt. 177 e 178 L.F. si era conclusa con il raggiungimento delle prescritte maggioranze di voti favorevoli alla approvazione della proposta del debitore, disponeva l'avvio della procedura di omologazione del concordato, con la fissazione dell'udienza ex art. 180 co. I°, L.F. al 24.1.2019;

- il decreto veniva pubblicato in data 5.12.2018 a cura della Cancelleria e notificato in data 18.12.2018 a mezzo p.e.c. al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti; in particolare, la notifica è stata effettuata a tutti i creditori che hanno espresso voto negativo, anche se prima del deposito della relazione ex art. 172 L.F.

II) Deve rilevarsi che nel giudizio di omologazione è stata proposta una sola opposizione ai sensi dell'art. 180, co. IV, L.F. da parte del creditore Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che ha formulato tre motivi di opposizione all'omologa per ragioni che, a parere dell'opponente, avrebbero già dovuto comportare la revoca del concordato ai sensi del primo comma dell'art. 173 L.F. e, oggi, imporrebbero il rigetto dell'omologa ed in particolare:

- (a) la natura essenzialmente liquidatoria del piano di concordato e, conseguentemente, il mancato rispetto della percentuale del 20% per i creditori chirografari ex artt. 160-161 L.F.;

- (b) i pretesi atti di frode del debitore concordatario;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

- (c) una questione di fattibilità giuridica (Cass. 1521/2013) e ulteriore violazione dell'art. 173, I e III comma, L.F.

Ritiene il Collegio, non essendo stati richiesti dalle parti né risultando necessari mezzi istruttori, che la decisione possa essere assunta allo stato degli atti.

I motivi di opposizione prospettati risultano infondati.

(a) Quanto al primo profilo, si osserva che la questione della natura del concordato è stata esaminata da questo Tribunale nel provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione di COGG alla procedura di concordato preventivo.

Al riguardo si richiamano integralmente, per non appesantire la presente trattazione, le considerazioni svolte alle pagg. 22/25 del provvedimento di data 18.05.2018 in cui si rilevava, tra l'altro, che "*può essere condivisa, anche sulla scorta dei chiarimenti al riguardo forniti dalla ricorrente (...) la qualificazione del concordato preventivo in termini di continuità indiretta",* precisando che *"in conformità all'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, si può ritenere che la previsione nel piano concordatario dell'affitto dell'azienda, finalizzato alla sua successiva vendita, integri una fattispecie di "continuità indiretta", dato che si realizzerà l'oggettiva continuazione dell'azienda (ovvero ciò che caratterizza il concordato in continuità aziendale) anche se da parte di un terzo".*

Richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali conformi, si affermava che "*la prevalenza della continuità rispetto alla liquidazione debba essere valutata soprattutto sotto il profilo qualitativo";* è stato così riconosciuto che la domanda presentata da COGG configura un'ipotesi di continuità aziendale anche perché l'affitto dell'azienda comprende l'attività di manutenzione, completamento e vendita degli immobili realizzati, che costituiscono le rimanenze di magazzino di COGG, e che la vendita di tali immobili (rientrante nell'oggetto sociale e nell'attività caratteristica della Società) non rappresenta una attività "liquidatoria", ma la prosecuzione dell'attività di vendita dei beni-merce realizzati dall'Impresa nel corso della sua vita.

In particolare, la domanda di concordato si fonda sul contratto di affitto d'azienda, che comprende gli automezzi, i macchinari, le attrezzature, gli arredi, e i software indicati, i

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

contratti di appalto in essere, le partecipazione nelle associazioni temporanee di imprese in essere, i rapporti di lavoro di circa due/terzi dei dipendenti, il godimento di una porzione dell'immobile-sede, l'attività di gestione e vendita degli immobili, le rimanenze di magazzino, l'attività di gestione delle controversie con le stazioni appaltanti.

In sostanza, ribadito che la "*prevalenza qualitativa*" della continuità si verifica quando l'azienda che viene interessata dalla prosecuzione dell'attività è una realtà aziendale significativa e non solamente di facciata, va ribadito che nel caso di specie la realtà aziendale che viene salvaguardata risulta significativa e giustifica il *favor* previsto dalla legge per il concordato con continuità.

(b) quanto ai pretesi atti di frode del debitore concordatario, si rileva che talune delle circostanze indicate dal creditore opponente erano state evidenziate nella relazione ex art. 172 L.F. nella prospettiva delle eventuali iniziative recuperatorie nell'ipotesi alternativa del fallimento, ma non ritenuti rilevanti ai fini dell'art. 173 1.f. poiché tra l'altro oggetto di adeguata *disclosure*.

In particolare, le circostanze indicate dal creditore (rapporti con Ennio Riccesi Holding) erano state già illustrate dalla COGG mentre gli altri pagamenti effettuati ai fornitori riguardano, sostanzialmente, incassi effettuati dalle banche di crediti anticipati, quote di rimborsi ipotecari in occasione di vendite immobiliari, pagamenti di subfornitori effettuati direttamente dalle stazioni appaltanti, pagamento di retribuzioni ai dipendenti (tutte circostanze illustrate nella domanda).

Quanto alla dismissione di alcune partecipazioni, deve rilevarsi che la cessione della partecipazione in Park San Giusto era stata pattuita nel marzo 2016 e la formalizzazione della cessione, avvenuta nel gennaio 2017, era un atto dovuto in forza del preliminare mentre la transazione con Maddalena e quella con Cervet erano state preventivamente autorizzate dal Tribunale, che ne aveva riconosciuto la convenienza per i creditori di COGG.

(c) Infine, quanto alla questione di fattibilità giuridica e alla pretesa ulteriore violazione del primo e del terzo comma dell'art. 173 L.F., va rilevato che la

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

questione è stata esaurientemente chiarita in corso di procedura, anche dal Commissario Giudiziale.

Ad ogni buon conto, risulta che:

- la vendita del bene di Opicina, benché autorizzata nel corso della prima procedura di concordato, è intervenuta il 22.5.2018, e quindi ben dopo il deposito della domanda di concordato del 22.2.2018;

- il prezzo della vendita non è stato incassato durante la prima procedura di concordato, ma nel corso di quella presente: nel piano concordatario depositato il 22.2.2018 il bene ipotecato, ovviamente, era ancora ricompreso nell'attivo alla voce "immobili", mentre non poteva essere indicata la somma corrispondente al prezzo, che sarebbe stato incassato tre mesi più tardi, al momento della vendita;

- la proposta concordataria prevede l'integrale pagamento dei creditori ipotecari, compreso l'Istituto opponente e pertanto, anche se il bene fosse stato venduto prima della domanda, il credito ipotecario di Monte Paschi Siena sarebbe stato soddisfatto integralmente.

Tutte queste circostanze sono state illustrate al legale dell'opponente dal Commissario Giudiziale ancora con mail di data 4.10.2018 e quindi ribadite nel corso dell'udienza.

Alla luce di tali considerazioni l'accusa di dissimulazione del passivo contenuta a pag. 10 della memoria di opposizione appare pertanto infondata.

III) Tanto premesso in ordine all'opposizione proposta, va rilevato che, in questa sede, il Tribunale è chiamato svolgere il controllo di legittimità previsto dalla Legge; si precisa che il controllo esteso al merito (di convenienza della proposta rispetto "*alle alternative concretamente praticabili*") si prospetta, in ipotesi di concordato per classi, nel caso di contestazioni/opposizioni da parte di creditori (anche singoli) appartenenti a classi dissenzienti (ipotesi non ricorrente nel caso di specie).

Quanto alla regolarità della procedura, va ribadita la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato, già esaurientemente valutati con il decreto dd. 18.05.2018 (alla cui motivazione si fa richiamo).

In particolare, in sintesi estrema, va ribadito che il piano prevede un concordato in continuità indiretta, con cessione dell'azienda in attività, previo "affitto ponte" e pagamento ai creditori chirografari di una percentuale diversa per le varie classi,

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

mediante la liquidità proveniente dai canoni di affitto, dalla vendita dell'azienda, dall'incasso dei crediti, dalla vendita delle rimanenze immobiliari e dei beni non funzionali (nell'arco di cinque anni), con trasferimento in favore dei creditori di una specifica classe delle azioni di una *newco* in cui verranno conferiti i crediti da riserve non ancora esatti alla fine del quarto anno di esecuzione del piano.

La vendita del compendio aziendale, in base alla proposta irrevocabile allegata al piano (salvi gli esiti della procedura per offerte concorrenti disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 163 *bis* l.f.), è prevista alla scadenza del termine di durata (triennale) del contratto d'affitto (stipulato in data 19.6.2017), muovendo dal prezzo offerto dall'affittuaria di euro 400.000, così commisurato (nell'offerta) tenendo in considerazione i canoni (€ 10.000 al mese) sino alla scadenza ed i costi sostenuti per il percorso di riqualificazione professionale (*outplacement*) dei dipendenti non trasferiti e posti in mobilità.

La vendita delle rimanenze immobiliari e degli altri beni non funzionali - considerata la loro quantità e la necessità di lavori di completamento per parte di essi - è prevista (salve le determinazioni del Tribunale) su basi privatistiche, previa raccolta di offerte attraverso agenzie immobiliari, muovendo dai valori di mercato dell'iniziale perizia di stima allegata al piano, con previsione di una progressiva riduzione dei valori per i beni invenduti dopo il primo e secondo anno e con espletamento di procedure competitive solo per le vendite a valori inferiori a quelli attestati per i quali non fossero recepite offerte all'inizio dell'ultimo anno di prevista esecuzione del piano.

La vendita dei beni locati è prevista nell'ultimo anno di concordato, per beneficiare dei flussi derivanti dai (favorevoli) canoni di locazione e consentire ai conduttori, titolari del diritto di prelazione, di programmare l'acquisto (a valori di mercato).

Parimenti è prevista nell'ultimo anno di esecuzione del piano la vendita dell'immobile strumentale (già sede di CO.G.G. ed oggi per una porzione nella disponibilità dell'affittuaria), per beneficiare dei flussi derivanti dall'indennità di occupazione (indicata in euro 2.000 e compresa nel canone di affitto aziendale) e dal contributo GSE di euro 2.875 mensili.

La proposta prevede la formazione delle classi con i trattamenti già riportarti nel provvedimento di data 18.05.2018 di questo Tribunale.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

IV) All'esito delle operazioni di voto in adunanza e dei voti espressi nei venti giorni successivi, su un totale di crediti ammessi al voto di euro 31.813.968,92 sono stati espressi voti favorevoli per totali euro 22.758.120,21 e voti contrari espressi dopo la relazione ex art. 172 L.F. per totali euro 2.365.688,00 con la seguente ripartizione tra le diverse classi ammesse al voto:

CLASSI AMMESSE AL VOTO	Valore	Voti favorevoli
Classe I (debiti chirografari)	22.166.454,53	14.513.929,19
Classe II (banche per garanzia a terzi)	5.175.239,00	3.894.000,00
Classe III (fornitori strategici)	1.358.073,61	1.350.191,02
Classe IV (Cervet)	3.000.000,00	3.000.000,00
ClasseV(debiti privil. con dilazione)	114.201,78	0,00
Totale	31.813.968,92	22.758.120,21

Con riferimento alle operazioni di voto deve rilevarsi che:

- il calcolo delle maggioranze è stato aggiornato rispetto alla relazione *ex* art. 172 l.f. alla luce delle determinazioni assunte all'udienza di adunanza dei creditori ai sensi dell'art. 176 l.f., con specifico riferimento al credito portato da Finras Antonio Monti & C SAPA in qualità di cessionaria ed in sostituzione di Banca di Credito Cooperativo di Manzano;
- ai fini del calcolo delle maggioranze, sono stati espunti *ex* art. 177, 4° comma l.f. il credito e il voto di Ennio Riccesi Holding Srl, controllante la società istante con una partecipazione pari al 52% del capitale sociale;
- le dichiarazioni di voto pervenute in epoca antecedente la data del deposito della relazione redatta dal Commissario Giudiziale *ex* art. 172 l.f. (necessaria ai fini di un voto informato) non sono state ritenute valide, secondo quanto indicato nella comunicazione ai creditori *ex* art. 171, 2° comma l.f.;
- le dichiarazioni di voto non accompagnate da indicazione di credito o con indicazione difforme sono state computate per l'importo risultante dall'elenco degli ammessi al voto allegato alla relazione *ex* art 172 l.f.;
- non sono state ritenute valide le dichiarazioni di voto espresse dai creditori collocati negli elenchi dei privilegiati, ovvero considerati nel piano con

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

collocazione prededucibile, poiché non accompagnate da espressa rinuncia alla prelazione: ciò in aderenza all'interpretazione secondo cui qualsiasi voto (favorevole o contrario) espresso *ex* art. 177, 2° comma l.f. senza previa o contestuale rinuncia alla prelazione non può avere alcun significato implicito e va considerato inefficace.

Va rilevato, pertanto, che a seguito dell'adunanza dei creditori e nel termine successivo di cui all'art. 178, ult. co. L.F. è stata raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 177 L.F., essendo la proposta di concordato stata approvata dalla maggioranza di quattro classi su cinque (I, II, III e IV) e dalla maggioranza complessiva del 71,54% del totale dei crediti chirografari ammessi al voto, con il voto contrario espresso da soli cinque creditori (nove computando anche i voti espressi prima della relazione).

V) Come evidenziato dal Commissario Giudiziale, "*successivamente alla relazione ex art 172 l.f. non sono intervenuti particolari accadimenti di rilievo suscettibili di incidere sul piano e sulla proposta sotto il profilo della realizzabilità dell'attivo e della ricostruzione del passivo*" (parere ex art. 180 L.F., pag. 10).

Sotto il primo profilo è stata espletata la procedura competitiva per offerte concorrenti ex art 163 bis l.f. relativamente al compendio aziendale già oggetto di affitto d'azienda, risultando confermata - in assenza di offerte migliorative - la proposta di acquisto dell'affittuaria Ennio Riccesi Holding Srl posta a base dei valori di piano.

Sono state altresì recepite alcune offerte di rilievo degli immobili "merce" per valori coerenti a quelli di piano; sono state quindi espletate le relative procedure competitive, previa autorizzazione del Tribunale, e, all'esito, formalizzate alcune vendite con incameramento dei relativi corrispettivi.

Il Commissario Giudiziale segnala altresì che sono stati altresì regolarmente conseguiti i canoni dell'affitto aziendale e delle locazioni immobiliari, nonchè i contributi GSE; sono stati realizzati alcuni crediti verso clienti e committenti (anche in parte prudenzialmente non valorizzati nel piano), riscossi parte dei dividendi e finanziamenti relativi ad una partecipazione sociale (Hotel Terme)

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

ed il saldo del corrispettivo (eventuale) del trasferimento di altra partecipazione intervenuto prima dell'accesso al concordato (Park San Giusto).

VI) In sintesi finale, va premesso che le condizioni di ammissibilità e la fattibilità giuridica sono state riscontrate dal Tribunale già con il decreto di ammissione alla procedura, avuto riguardo in particolare ai criteri di formazione delle classi ed al trattamento offerto a ciascuna di esse.

Come evidenziato dal Commissario Giudiziale, nel corso della procedura non sono sopravvenute circostanze atte a far venire meno le riscontrate condizioni, né sono emersi ulteriori elementi atti ad integrare ragioni di inammissibilità ai sensi dell'art. 173 l.f.

La fattibilità economica del piano dipende dall'esito dei realizzi delle vendite (azienda, rimanenze e bene strumentale) e dalla riscossione dei crediti (anche da finanziamento alle società partecipate).

La vendita del ramo aziendale è garantita da fideiussione per il corrispettivo offerto e per i canoni previsti sino alla scadenza naturale del contratto d'acquisto.

Le possibilità di realizzo dei crediti e delle rimanenze, oggetto di analisi e di alcune rettifiche da parte dell'attestatore (recepite nella proposta), risultano allo stato confermate dagli accadimenti successivi al deposito del piano.

Rispetto alle rimanenze immobiliari, dopo l'apertura della procedura risultano pervenute offerte ed autorizzate procedure competitive a valori coerenti con il piano per circa complessivi euro 3.000.000 su circa euro 11.000.000 di complessiva valutazione.

Sempre dopo l'apertura della procedura risultano poi riscossi crediti e dividendi per complessivi circa euro 1.500.000, di cui circa euro 95.000 costituenti sopravvenienze, in quanto prudenzialmente non valorizzati nel piano.

Se ne ricava che il piano concordatario offre pertanto allo stato buone prospettive di fattibilità, potendo unicamente evidenziarsi un certo margine di aleatorietà (con riferimento ai crediti) rispetto a possibili peggioramenti della solvibilità dei debitori e, con riferimento alle vendite, rispetto all'andamento del mercato immobiliare, che - come noto - può andar soggetto a variazioni congiunturali nell'arco (pluriennale) di realizzazione del piano.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

Ancora, trattandosi di concordato con formazione di classi, la valutazione della convenienza della proposta è subordinata alla formulazione di opposizioni/contestazioni da parte di creditori appartenenti a classi dissenzienti: nella specie, su cinque classi ammesse al voto, quattro risultano consenzienti (classi I, II, III, IV) ed una (classe V con unico creditore) non votante.

Poichè il piano prevede la soddisfazione dei creditori in base alle tempistiche di dismissione degli *assets* e di realizzo dei crediti secondo regole e principi di graduazione, non si pone alcuna questione di convenienza rispetto all'unico creditore (Erario) appartenente a classe astenuta, per il quale è prevista la soddisfazione integrale al secondo anno, dopo la regolazione dei creditori (prededucibili e privilegiati) di grado antergato.

VII) Alla luce delle considerazioni che precedono, preso atto delle adesioni dei creditori alla proposta di concordato e del raggiungimento delle maggioranze ed esaminato l'articolato parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale, deve ritenersi la sussistenza delle condizioni per l'omologazione del concordato preventivo proposto da Costruzioni Generali Giuliane CO.G.G. Spa.

Trattandosi di concordato con espressa previsione di una fase liquidatoria, va nominato un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F., che viene individuato nel dott. Giancarlo Crevatin, commercialista in Trieste, soggetto in possesso del requisito di carattere soggettivo e professionale di cui all'art. 28, I co. lett. a) L.F., al fine di evitare qualsivoglia profilo di conflitto di interessi e garantire la più completa indipendenza dal debitore; la nomina del liquidatore ed i relativi adempimenti sono in funzione della sola fase liquidatoria, relativa alla vendita dei beni indicati nel piano.

La frazione delle spese di lite attinente la (sola) fase di opposizione all'omologa vanno poste a carico della soccombente Monte dei Paschi di Siena; esse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa.

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- omologa il concordato preventivo di **Costruzioni Generali Giuliane - COGG s.p.a.** (c.f. 00108370321), con sede in Trieste, Piazza San Giovanni n. 2;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

- nomina quali componenti del comitato dei creditori:

a) avv. Gianni Zgagliardich

b) Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia

c) Zanutta s.p.a.

- nomina quale liquidatore giudiziale il dott. Giancarlo Crevatin, con studio in Trieste, stabilendo che la nomina ed i relativi adempimenti sono in funzione della sola fase liquidatoria, relativa alla vendita dei beni indicati nel piano;

- dispone che il liquidatore giudiziale si attenga alle seguenti disposizioni:

1) il liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al comitato dei creditori ed al commissario giudiziale un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

2) il liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in ogni caso, mediante applicazione degli articoli da 105-108 *ter* L.F. in quanto compatibili, previa acquisizione in ogni caso dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere del commissario giudiziale ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al giudice delegato;

3) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere del commissario giudiziale, dando nel contempo informazione al giudice delegato;

4) il liquidatore richiederà il parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

5) il liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

6) il liquidatore terrà informato il comitato dei creditori, il commissario giudiziale e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

7) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 33, V co. L.F. e lo comunicherà a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale per l'inoltro ai creditori a norma dell'art. 171, II co. L.F.;

8) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

9) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;

10) il liquidatore provvederà - in considerazione della liquidità già disponibile - a predisporre un primo piano di riparto parziale entro due mesi dal deposito del presente decreto, e a ripartire quindi tra i creditori le ulteriori somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata e in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale, dando nel contempo informazione al giudice delegato;

11) il liquidatore provvederà, per i pagamenti di eventuali crediti contestati e per i pagamenti destinati a creditori irreperibili, a depositare i relativi importi in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso istituto di credito scelto dallo stesso liquidatore alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale ultimo svincolerà le somme così depositate, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

12) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

- dispone altresì che il commissario giudiziale:

a) sorvegli lo svolgimento della liquidazione e tenga informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54

pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

b) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;

- riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento;

- dispone la pubblicazione del presente decreto, provvisoriamente esecutivo, a norma dell'art. 17 L.F;

- condanna la soccombente Monte dei Paschi di Siena alla rifusione in favore della ricorrente CO.G.G. delle spese concernenti la fase di opposizione all'omologa, liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.

Si comunichi alla società debitrice, al liquidatore giudiziale ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a dare notizia del presente decreto ai creditori, nonché al creditore opponente.

Trieste, 15.03.2019

Il Presidente relatore

dott. Riccardo Merluzzi

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720ea77f975a70cbc7714e4761595f54